



COMUNE DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

Bando di Concorso per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) – Anno 2014

Il Comune di LENDINARA indice il presente Bando di Concorso per l'anno 2014 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di LENDINARA nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della L.R. del 02.04.1996 n. 10 e successive modifiche.

Coloro i quali hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano tutt'ora interessati all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando pena l'esclusione della graduatoria.

1) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Conformemente a quanto disposto dalla legge regionale n. 10 del 02.04.1996 e succ. mod. ed integr., i richiedenti, per conseguire l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a)
 - a.1) cittadini italiani;
 - a.2) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
 - a.3) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
 - a.4) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
 - a.5) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condivisione dello straniero";
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Lendinara salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio/i o parti di esso/i per il/i quale/i il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (pari, per il 2014, a Euro 6.517,81), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare (*) in misura non superiore al limite per l'accesso stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto per un nucleo familiare di 2 componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso (**per l'anno 2014 pari a € 24.793,00**, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati). Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali dichiarato nel 2014 (e riferito al 2013) di tutti i componenti del nucleo familiare. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5.08.1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto- Legge 23.01.1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25.03.1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si

intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art.10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino a un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.

Esempio: i seguenti nuclei familiari possono partecipare al bando di concorso solo se godono di un reddito complessivo non superiore ai seguenti limiti:

Numero componenti nucleo familiare	Numero figli a carico	Limite reddito da lavoro dipendente e da pensione	Limite reddito per altri tipi di reddito
1	0 figli a carico	€ 41.321,67	€ 24.793,00
2	0 figli a carico	€ 41.321,67	€ 24.793,00
2	1 figli a carico	€ 41.838,13	€ 25.309,46
3	1 figli a carico	€ 42.354,59	€ 25.825,92
4	2 figli a carico	€ 43.387,51	€ 26.858,84
5	3 figli a carico	€ 44.420,43	€ 27.891,76
6	4 figli a carico	€ 45.453,35	€ 28.924,68

- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f), g) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

(*) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerate conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso che rientri nelle condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. In nessun caso, qualora l'attività di assistenza sia regolata da un rapporto di lavoro, darà luogo al diritto di subentro, non essendo l'addetto all'assistenza compreso nel nucleo familiare del richiedente, si dovrà richiedere apposita autorizzazione per l'ospitalità temporanea dello stesso ai sensi dell'art. 14 L.R. 14/96.

Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare al concorso devono produrre una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare indicante il Comune quale luogo prescelto per la residenza.

Ai fini della graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i nascituri, nel qual caso va allegata alla domanda idonea documentazione che certifichi lo stato di gravidanza (L.R.V. n. 5/2000, art. 67).

Le domande incomplete ai fini della verifica dei requisiti per l'assegnazione non verranno prese in considerazione ed il richiedente verrà automaticamente escluso dalla graduatoria.

2) CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le graduatorie di assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono formate sulla base dei punteggi assegnati alle seguenti condizioni:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- 1 presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal:
- 1.1 con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: **punti 1**;

1.2 con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci: **punti 3**;

1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: **punti 5**;

Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal;

2 nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: **punti 4**;

3 presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: **punti 1**;

4 presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: **punti 4**;

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

5 presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: **punti 5**; ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa;

6 nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: **punti 2**;

7 nucleo familiare composto da 5 o più unità: **punti 2**;

8 nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: **punti 3**;

9 coppie che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 2**;

10 anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva: **punti 0,5 per anno** fino ad un massimo di 5 punti;

11 richiedente intestatario di contratto di locazione registrato, relativo all'alloggio occupato, il cui canone incide in misura superiore al 40% del reddito annuo pro-capite quale risulta dall'ultima dichiarazione fiscale: **punti 3**;

12 richiedente assegnatario di alloggio comunale ottenuto a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (non per morosità) o ordinanza di sgombero o senza casa o per grave situazione di igienicità: **punti 4**;

13 persona sola priva di alloggio con problematiche di tipo psico-sociale, documentate dal servizio sociale comunale o dall'ULSS, ma comunque in grado di impegnarsi per il proprio reinserimento sociale e per la quale l'alloggio è condizione indispensabile per la sua realizzazione: **punti 4**;

14 richiedente che, alla data di scadenza del bando, risulta in possesso del requisito di "stabile ed ininterrotta residenza nel Comune di Lendinara" per i seguenti periodi:

- da 2 (due) a 4 (quattro) anni: **punti 0,5**;

- oltre 4 (quattro) anni e sino a 8 (otto) anni: **punti 1**;

- oltre 8 (otto) anni e sino a 12 (dodici) anni: **punti 2**;

- oltre 12 (dodici) anni e sino a 16 (sedici) anni: **punti 3**;

- oltre 16 (sedici) anni e sino a 25 (venticinque) anni: **punti 4**;

- oltre 25 (venticinque) anni: **punti 5**;

Le condizioni di cui ai punti 10), 11), 12) e 13) sono tra loro cumulabili fino ad massimo di punti 8.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

1 situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistenti da almeno un anno alla data di scadenza del bando, dovuta a:

1.1 abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: **punti 5**;

- 1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: **punti 2**;
- 1.3 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: **punti 1**;
- 1.4 presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: **punti 1**;

La condizione, di cui al numero 1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;

2 situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

- 2.1 abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - 2.1.1 da due a tre persone a vano utile esclusi i servizi e cucina se inferiore a mq. 14: **punti 1**;
 - 2.1.2 da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: **punti 2**;
- 2.2 abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: **punti 2**;
- 2.3 richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: **punti 5**.

Le condizioni di cui ai numeri 1.1. e 2.2 della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 4, della L.R. n. 10/96 e succ. modif. ed integrazioni.

I punteggi verranno attribuiti sulla base di quanto regolarmente dichiarato e allegato alla domanda di assegnazione.

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, pena nullità della stessa, deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Lendinara sito in Via G.B. Conti n°26 e dovrà essere presentata, entro la data di scadenza del bando, al medesimo Ufficio unitamente ad una marca da bollo da €. 16,00, ovvero spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, debitamente compilata e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui alle lettere A) e B) del punto 2 del presente bando.

Documenti attestanti i requisiti per l'accesso ad alloggi di E.R.P.:

- 1) Copia documento di identità personale. In caso di cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno, in corso di validità e/o copia della ricevuta di presentazione richiesta di rinnovo permesso di soggiorno
- 2) copia ultima dichiarazione dei redditi presentata (730 / UNICO 2014) o ultima certificazione dei redditi (CUD 2014) rilasciata dal datore di lavoro (ANNO DI PRODUZIONE DEI REDDITI 2013);
- 3) dichiarazione del datore di lavoro attestante che il richiedente presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Lendinara (solo per i residenti in altro Comune);
- 4) certificato catastale nel caso di titolarità da parte dei componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su beni immobili residenziali.

5) DOCUMENTI INDISPENSABILI PER ATTESTARE CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1. punteggio Gescal: dichiarazione del datore di lavoro indicante il numero di anni lavorativi prestati alle proprie dipendente, fotocopia del libretto di lavoro o certificazione da parte dell'INPS, per il pensionato da lavoro dipendente è sufficiente il modello CUD;
2. anziano non autosufficiente: certificato A.S.L.;
3. portatore di handicap: certificato di invalidità uguale o superiore ai 2/3 rilasciato A.S.L.;
4. emigrati che intendono rientrare in Italia: indicazione del Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda;
5. giovani coppie: certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui i futuri sposi dichiarano che contrarranno matrimonio prima della eventuale assegnazione dell'alloggio;
6. affitto oneroso: copia contratto di locazione regolarmente registrato;
7. situazioni a rischio - casi sociali -: relazione predisposta dall'Assistente Sociale del Comune o dall'ULSS
8. nucleo familiare composto da cinque o più unità inclusi i nascituri: idonea documentazione che certifichi lo stato di gravidanza;
9. nucleo familiare composto da un solo adulto con minori a carico: copia eventuale provvedimento di separazione del tribunale con l'affido del/i figlio/i.

CONDIZIONI OGGETTIVE:

disagio abitativo – le certificazioni dovranno essere in data non anteriore a sei mesi a quella del bando:

- certificato attestante le condizioni di improprietà o di antigienicità, coabitazione, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: rilasciato dall'A.S.L.;
- provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale: copia certificazione rilasciata dal tribunale;
- verbale di conciliazione giudiziaria (condizione n. 2.3): copia certificazione rilasciata dal tribunale;
- ordinanza di sgombero (condizione n. 2.3): copia certificazione rilasciata dal tribunale;

6) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Comune di Lendinara – Ufficio Politiche Sociali – Via G. B. Conti, n°26 – corredate dei documenti previsti ai precedenti punti 3) e 4) entro il **31 OTTOBRE 2014** per i richiedenti residenti in Italia, ed entro il **15 NOVEMBRE 2014** per i richiedenti emigrati all'estero.

7) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica, espletata l'istruttoria delle domande, e sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero ne verrà data notizia a mezzo raccomandata.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, potranno inoltrare opposizione alla commissione per l'assegnazione alloggi. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di Lendinara – Ufficio Politiche Sociali.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini dei ricorsi il Comune di Lendinara trasmetterà i ricorsi presentati unitamente alla graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 10/1996, che provvederà a decidere sul ricorso medesimo sulla base dei documenti acquisiti e

allegati al ricorso. Per gli emigrati all'estero il predetto termine è elevato a 45 giorni dalla data di invio della raccomandata. La graduatoria definitiva, esperite le priorità previste dalla L.R. n. 10/1996, art. 5, comma 4, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non verrà aggiornata con bando ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/1996 modificata con la L.R. n. 14/97. In ogni caso ai sensi dell'art. 3 comma 2 la validità della graduatoria definitiva non può essere superiore ai due anni successivi alla pubblicazione.

8) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, è effettuata con provvedimento del Responsabile del Servizio, tenendo conto dei metri quadrati di superficie utile di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b) della L. R. n°10/1996, così come modificato dall'art. 14 della L. R. n°18/2006, in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, collocati nelle aree medesime.

Non potrà essere assegnato un alloggio di superficie superiore a quanto stabilito dall'art. 9 comma 3, L.R. n. 10/1996. Qualora prima della consegna dell'alloggio, venga accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 2 L.R. n. 10/1996, il Responsabile del Servizio dovrà sospendere la consegna e trasmettere la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione di cui al precedente punto 6). Sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione si adotteranno i provvedimenti consequenziali.

L'assegnazione di alloggio e gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla graduatoria, l'annullamento dell'assegnazione e la decadenza dall'assegnazione saranno comunicati agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. / Notifica.

9) MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi, determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 10/1996, viene applicato con le modalità previste dalla stessa.

Al presente bando vengono applicate le normative previste dalla Legge 675 del 31.12.1996 recante: "Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
F.to Rag. Gianna Sacchetto

Lendinara, 30 SETTEMBRE 2014